

RITIRATO

Proposta di Legge regionale 1470

Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 "Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale".

EMENDAMENTO ART. 2

All'articolo 2 le parole "Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 14/20009 il primo periodo" sono sostituite dalle seguenti. " Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 14/20009"

Cristian Casili

Antonio Salvatore Trevisi

Il presente emendamento non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

Relazione illustrativa

La sostituzione del solo primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 mantiene in piedi il seguente successivo periodo: "A seguito degli interventi previsti dal presente articolo, gli edifici non residenziali non possono essere destinati a uso residenziale qualora ricadano all'interno delle zone territoriali omogenee E) di cui all'articolo 2 del decreto Ministero dei lavori pubblici n. 1444/1968". Da ciò discende una evidente contraddittorietà del testo ed in sostanza il mantenimento della possibilità di destinare gli edifici demoliti e ricostruiti anche ad usi di fatto incompatibili con la destinazione urbanistica

depositedo nelle sedute del 12 02 2020

MC

PUTINATO

Proposta di Legge regionale 1470
Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 "Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale".

EMENDAMENTO ARTICOLO 2

All'articolo 2 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"Il comma 5-ter dell'articolo 4 della Legge regionale 30 luglio 2009 n. 14 è soppresso."

Cristian Casili

Antonio Salvatore Trevisi

Il presente emendamento non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

Relazione Illustrativa

Il comma 5-ter dell'articolo 4 della l.r. 14/2009, introdotto dalla l.r. 5/2019, oltre alle criticità rilevate nell'impugnativa del Governo nazionale, si pone ora anche in contrasto con la sopravvenuta disposizione dell'articolo 5, comma 1, lett. b) del D.L. 32/2019, che nel modificare il D.P.R. 380/2001, stabilisce che "In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo.".

deposato nelle adunanze del 12.02.2020
GPE